

[stampa](#) | [torna](#)

Disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di Civita Castellana

INDICE

Art. 1 - Campo di applicazione

Art. 2 - Marchio

Art. 3 - Zona di produzione

Art. 4 - Caratteri fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Civita Castellana

Art. 5 - Materie prime e tecniche produttive

Art. 6 - Comitato di disciplinare

Art. 7 - Controllo della produzione

Art. 8 - Controlli periodici e difesa del marchio

Art. 9 - Della produzione di "pezzi storici"

Art. 10 - Codice di comportamento della vendita

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente disciplinare detta norme per l'apposizione del Marchio "ceramica artistica e tradizionale di Civita Castellana" alla produzione civitonica di ceramica artistica e tradizionale, a tutela della sua denominazione di origine e ai fini della difesa e della conservazione delle sue caratteristiche tecniche e produttive, da parte dei produttori che siano iscritti al "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" previsto dall'art. 3 bis, dall'art. 44, Legge 6 Febbraio 1996, n. 52.

INDICE

Art. 2

Marchio

1. Il Marchio che contraddistingue la produzione civitonica di ceramica artistica e tradizionale di cui all'art. 1 è rappresentata dal logotipo, contenente la dicitura "Ceramica artistica e tradizionale" sovrastante il logo ceramico azionale, recante al centro lo stemma del Comune di Civita Castellana, tracciato in modo indelebile (es.: a crudo, a gran fuoco, in decal, in terza cottura) apposta di norma sulla base di appoggio dell'opera.

2. Sull'opera in prossimità del marchio, il produttore dovrà apporre nell'ordine e in modo indelebile:

- a) la esatta denominazione di fabbrica del produttore;
- b) il luogo di produzione;
- c) le eventuali proprietà artistiche;
- d) il numero dell'autorizzazione concessa dal Comitato di disciplinare;
- e) il numero progressivo di tiratura ovvero indicazione di tiratura illimitata;
- f) le indicazioni relative all'uso alimentare o per sostanze d'uso personale in conformità alle norme UNI.

INDICE

Art. 3

Zona di produzione

1. Il marchio potrà essere apposto dai produttori iscritti al "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" esclusivamente su opere prodotte nelle fabbriche situate nel territorio del Comune di Civita Castellana e a seguito di specifica autorizzazione del Comitato di disciplinare costituito ai sensi della Legge 9 Luglio 1990, n. 188.

INDICE

Art. 4

Caratteri fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Civita Castellana

1. I caratteri fondamentali della ceramica artistica e tradizionale di Civita Castellana, ai fini del presente disciplinare, sono quelli che contraddistinguono, nei diversi periodi storici, la produzione civitonica dalle origini conosciute ad oggi, testimoniata dalle opere di sicura origine, anche per accreditata attribuzione civitonica e dello sviluppo che si è venuto delineando nell'ultimo cinquantennio sono i seguenti:

- Tipologia produttiva: articoli destinati alla tavola (stoviglie, contenitori per liquidi o solidi alimentari da tavola); articoli di arredo domestico (vassoi da tavola o da muro; oggettistica di arredamento);
- Caratteri formali ispirati al gusto contemporaneo della forma e del colore originati da ricerche ed esperienze parallele o derivanti da quelle effettuate negli istituti di istruzione artistica nazionali ed esteri.

INDICE

Art. 5

Materie prime e tecniche produttive

Impasto: terraglia bianca tenera e semidura biscottata alla temperatura di 1050-1080° C.

Foggiatura: colaggio, pressa idraulica; uso di macchine combinate a testa ruotante, stampa a lastra.

Decorazione effettuata con l'intera gamma dei colori sottovernice.

Tecniche di decorazione: pittura a mano, a pennello o a tampone manuale; serigrafia a gran fuoco; decalcomania a gran fuoco o a piccolo fuoco.

Invetriatura con cristalline trasparenti o colorate stannifere cotte alla temperatura di 780-800° C.

Applicazione di lustri metallici o colori a piccolo fuoco o decalcomanie su finito alla temperatura di 750-800° C.

Ogni materiale adoperato per gli oggetti destinati alla tavola, deve essere compatibile con l'uso alimentare.

INDICE

Art. 6 Comitato di disciplinare

1. E' costituito il disciplinare per le "ceramiche artistiche e tradizionali di Civita Castellana" con sede presso il Comune di Civita Castellana. Il Comitato si compone di nove esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale nominati dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, così designati dal Consiglio Nazionale Ceramico.

- Il Sindaco del Comune di Civita Castellana, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Tre esperti da individuare sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la Regione Lazio;
- Tre esperti individuati dal Comune di Civita Castellana sentiti l'Istituto Statale d'Arte di Civita Castellana, la Camera di Commercio industria e Artigianato di Viterbo;
- Due esperti ceramologi di comprovata esperienza individuati dal Comune di Civita Castellana cui è affidata la tenuta dei registri di cui all'art. 4.

2. Il Comitato è convocato per iscritto dal Presidente ogni qual volta sia necessario e tiene apposito verbale delle proprie riunioni. Elegge al suo interno un Vicepresidente e delibera a maggioranza dei presenti sulle materie previste dalla Legge 188/1990 e dal presente disciplinare.

3. Purché regolarmente convocata la riunione è valida quando sia presente almeno un terzo dei componenti.

4. Spetta ai componenti un'indennità per ogni riunione del Comitato pari a quello fissato dal Comune di Civita Castellana per la partecipazione alle Commissioni consiliari.

5. Alle spese per il funzionamento del Comitato provvede il Comune di Civita Castellana con appositi stanziamenti nel Bilancio.

INDICE

Art. 7 Controllo della produzione

1. Il marchio potrà essere apposto da quei produttori iscritti al "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" sulle opere che rispettino le caratteristiche fondamentali di modelli, forme, stili e decori, tecniche di lavorazione e produzione, di cui all'art. 4 ovvero che ne costituiscano il naturale sviluppo ed aggiornamento previa autorizzazione del Comitato di disciplinare.

A tal fine il produttore sottoporà al Comitato il prototipo, o l'originale se trattasi di esemplare unico, della linea di produzione tutelata che intende avviare, specificando in apposita relazione accompagnatoria: le tecniche di foggatura, cottura e decorazione impiegate; l'argilla, i colori e gli smalti impiegati; la tiratura; le eventuali varianti; i riferimenti alle caratteristiche fondamentali della ceramica artistica e tradizionale civitonica.

2. L'autorizzazione viene concessa dal Comitato di disciplinare per il modello e le varianti, per la tiratura richiesti. L'autorizzazione si intende concessa entro il termine di 15 giorni della domanda qualora non intervenga da parte del Comitato diniego motivato con indicazione delle eventuali modifiche da apportare al prototipo al fine dell'ottenimento del Marchio.

Dei modelli autorizzati il Comitato tiene apposito registro curandone la pubblicazione annuale.

INDICE

Art. 8 Controlli periodici e difesa del marchio

1. Il Comitato di disciplinare potrà effettuare controlli sulla produzione autorizzate ai sensi dell'art. 6, avendo la facoltà di revoca dell'autorizzazione qualora riscontrasse palesi difformità nella produzione rispetto al prototipo autorizzato.

2. Il Comitato di disciplinare potrà costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio.

INDICE

Art. 9 Della produzione di "pezzi storici"

1. Tutte le fasi produttive devono di norma avvenire all'interno della bottega od opificio del ceramista, ma è consentito di avvalersi dell'antica prassi di attivare l'esecuzione di tecniche o foggature da eseguire a domicilio purché l'esecutore risieda a Civita Castellana e sia iscritto nell'albo degli artigiani.

2. Per la riproduzione di opere storiche realizzati per il decoro e non per l'uso di contenimento di generi alimentari potrà essere usato smalto della stessa composizione del tempo di invenzione cioè con l'uso del piombo come fondente e dello stagno come opacizzante e imbiancante. Sul retro di detti manufatti dovrà comunque essere

apposto il segno distintivo indicante l'uso "non alimentare".

INDICE

Art. 10

Codice di comportamento della vendita

1. La vendita di ceramiche il Marchio "ceramiche artistiche e tradizionali di Civita Castellana" dovrà avvenire in modo consono al prestigio nei secoli affermatosi della produzione civitonica ed il produttore dovrà perciò accertarsi del rispetto delle seguenti norme di comportamento da parte del venditore:

- a) non è ammessa la esposizione per la vendita di ceramiche recanti il marchio "ceramiche artistiche e tradizionali di Civita Castellana" nei mercati all'aperto o all'esterno del locale di vendita;
- b) non è ammessa la reclamizzazione di ribassi nel prezzo di vendita, a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo effettuati;
- c) è raccomandato l'impiego di confezioni consone alla qualità dell'opera soggetta a tutela;
- d) è raccomandata l'esposizione accanto all'opera di apposita didascalia in cui siano riportate le caratteristiche tecniche e stilistiche dell'opera in rapporto ai caratteri fondamentali della tradizione civitonica ;
- e) è raccomandata la consegna all'acquirente di apposito certificato di autenticità in cui siano descritte le caratteristiche dell'opera nonché la data ed il numero dell'autorizzazione concessa dal Comitato di disciplinare.

2. A richiesta dell'acquirente sarà comunque mostrata copia della relazione tecnica di cui all'art. 6 e della autorizzazione ottenuta.

3. Il mancato rispetto delle norme di cui ai precedenti commi, potrà comportare la revoca da parte del Comitato dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 6 e della autorizzazione ottenuta.

NOTE

Disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico del 28.11.02 e successiva integrazione in data 01.07.03 (Marchio).

INDICE